

NOTA INFORMATIVA



IL REGOLAMENTO (UE) n. 2018/1142 – INFORMAZIONI PRELIMINARI

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessati</i>
ATM	<i>Non interessati</i>
EAL	<i>Non interessati</i>
LIC	<i>Tutte le Imprese di addestramento per il personale navigante</i>
MED	<i>Non interessati</i>
NAV	<i>Organizzazioni approvate Parte M; Organizzazioni approvate Parte 145; Organizzazioni approvate Parte 147; Detentori di LMA Parte 66 o di CIT ; Proprietari/Esercenti di aeromobili</i>
OPV	<i>Tutti gli operatori/esercenti di aeromobili</i>
SEC	<i>Non interessati</i>

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Il Regolamento (UE) n. 1321/2014 del 26 novembre 2014, come modificato dai Regolamenti (UE) n. 2015/1088 del 3 luglio 2015 e n. 2015/1536 del 16 settembre 2015, è stato recentemente revisionato dal Regolamento (UE) n. 2018/1142 del 14 agosto 2018, pubblicato nell'Official Journal of the European Union del 16 agosto 2018.
- 1.2 Il processo di revisione regolamentare sta per essere completato dall'EASA, con la pubblicazione del pertinente emendamento alle "Acceptable Means of Compliance" e "Guidance Material" (AMC/GM) al Regolamento (UE) n. 1321/2014, relativo, ma non solo, ai requisiti nuovi e/o modificati.
- 1.3 Il Regolamento (UE) n. 2018/1142 **è entrato in vigore il 5 settembre 2018** (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea). Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 2018/1142, però, **si applicano a partire dal 5 marzo 2019**, salvo quanto riportato ai successivi paragrafi 4 e 5 della presente N.I. .
- 1.4 Il Regolamento (UE) n. 2018/1142, nelle varie lingue ufficiali della Unione Europea è scaricabile alla pagina del sito EUR-Lex - Access to European Union law all'indirizzo:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1142>

2. SCOPO

- 2.1 L'obiettivo di questa Nota Informativa è quello di fornire informazioni preliminari sui contenuti del Regolamento (UE) n. 2018/1142 e sulle principali novità da esso introdotte.

3. LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE CON IL REGOLAMENTO (UE) n. 2018/1142

- 3.1 Le principali modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 2018/1142 riguardano i seguenti principali aspetti:
- 3.1.1 introduzione di due nuove Categorie per le Licenze di Manutenzione Aeronautica (LMA) del personale certificatore (CS) di cui all'allegato III (Parte 66): la **Categoria L** applicabile all'aviazione generale, e la **Categoria B2L**, applicabile ai sistemi avionici e elettrici di tutti gli aeromobili diversi da quelli rientranti nel Gruppo 1 di cui al 66.A.5(1) (*rif. EASA Opinion n. 05/2015*);
 - 3.1.2 limitazione dei privilegi per le organizzazioni approvate in accordo all'allegato IV (Parte 147) che erogano servizi di formazione sulla manutenzione (MTOA), relativamente alla conduzione degli esami sulle conoscenze basiche per allievi che non hanno frequentato, presso la MTOA, il corso di formazione basico approvato all'impresa, quando la sede di svolgimento dell'esame non rientri tra quelle specificate nel certificato di approvazione (*rif. EASA Opinion n° 07/2015*);
 - 3.1.3 rafforzamento dei requisiti per le procedure di accettazione, installazione e segregazione di componenti, parti e materiali (*rif. EASA Opinion n. 12/2013*);
 - 3.1.4 deroga all'obbligo, fino al 1° gennaio 2025, per i velivoli con MTOM uguale o inferiore a 5700 kg, plurimotore turboelica, non utilizzati in operazioni commerciali, che le attività associate alla gestione della loro navigabilità continua siano effettuate da un'organizzazione approvata ai sensi del Capitolo G della Parte M, di seguito indicata CAMO (sotto contratto secondo appendice I alla Parte M con il proprietario/esercente, se quest'ultimo non è esso stesso una CAMO), e che la manutenzione sia effettuata e deliberata da un'organizzazione approvata secondo la Parte 145 (sotto contratto, d'accordo con il proprietario/esercente, con la CAMO ai sensi del M.A.708(c), se la CAMO non è essa stessa un'organizzazione approvata Parte 145).
- 3.2 I principali benefici attesi da tali modifiche sono:
- 3.2.1 un sistema di licenze di manutenzione Parte-66 semplificato e proporzionato per gli aeromobili più semplici, che sostituisca a tempo debito le qualifiche nazionali;
 - 3.2.2 mitigazione del rischio che i titolari delle LMA Parte-66 non posseggano le conoscenze di base richieste a causa di frodi;
 - 3.2.3 mitigazione del rischio di accettare o installare componenti, parti o materiali non approvati;
 - 3.2.4 la pubblicazione delle relative AMC/GM da parte dell'EASA, con un maggior dettaglio sulle principali variazioni introdotte dal suddetto Regolamento.
- 3.3 Il programma di attuazione predisposto dall'ENAC al riguardo, sarà fornito nel sito istituzionale dell'ENAC (www.enac.gov.it), alla pagina web che sarà raggiungibile tramite il seguente percorso a partire dalla Home Page:

Sicurezza aerea -> Navigabilità -> Aeronavigabilità continua -> Normativa aeronavigabilità continua -> • Regolamento (UE) n. 2018/1142

4. DATE DI APPLICABILITA' POSTICIPATE DI ALCUNI REQUISITI INTRODOTTI DAL REGOLAMENTO (UE) n. 2018/1142

- 4.1 Il legislatore ha riconosciuto necessario dare, a tutte le parti interessate, tempo per adeguare le proprie procedure al quadro normativo venutosi a creare in seguito alle misure previste e introdotte dal Regolamento (UE) n. 2018/1142. L'entità di tale tempo di adeguamento è stata però modulata in funzione dell'obiettivo che la modifica regolamentare intende perseguire, dall'impegno necessario per la sua attuazione e dal passaggio di una preesistente

regolamentazione nazionale al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea.

- 4.2 Sono stati quindi identificati alcuni requisiti (rif. successivo paragrafo 5) per i quali è stato giudicato necessario conseguire l'attuazione senza ulteriori indugi. Per i requisiti descritti al successivo punto 4.3 della presente NI, considerati gli impatti sulle procedure delle NAA e delle imprese interessate, sono stati invece ritenuti congrui periodi di attuazione più ampi rispetto alla data di applicabilità generale del **5 Marzo 2019** prevista per tutte le rimanenti modifiche previste dal Regolamento (UE) n. 2018/1142.
- 4.3 I periodi di attuazione più ampi, sopra richiamati e dettagliati nel seguito, riguardano gli obblighi di rilascio e uso per alcune delle nuove categorie di LMA (Categoria L) introdotte con il Regolamento (UE) n. 2018/1142. In particolare per la manutenzione dei velivoli ELA1 non utilizzati in operazioni CAT e degli aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri (ad es. alianti, motoalianti, palloni, dirigibili, ecc.):
- 4.3.1 il requisito in base al quale l'autorità competente deve rilasciare le LMA ai sensi dell'allegato III (Parte-66), siano esse nuove o convertite in accordo al punto 66.A.70 del suddetto allegato, si applica a decorrere dal **1° ottobre 2019**;
- 4.3.2 il requisito in base al quale il personale CS deve essere qualificato ai sensi dell'allegato III (Parte-66), stabilito ai punti M.A.606(g) e M.A.801(b)(2) dell'allegato I (Parte-M) e ai punti 145.A.30(g) e (h) dell'allegato II (Parte-145), si applica a decorrere dal **1° ottobre 2020**.
- 4.4 Gli obblighi di rilascio delle LMA Categoria B2L da parte dell'Autorità competente e uso delle stesse da parte degli individui e delle organizzazioni (come evidenziato dall'EASA stessa nel proprio sito), scattano invece dal **5 Marzo 2019**.

5 MODIFICHE INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 2018/1142 CHE ENTRANO IN VIGORE DAL 5 SETTEMBRE 2018

- 5.1 Come indicato all'articolo 2 punto (1) del Regolamento (UE) n. 2018/1142, i seguenti requisiti, invece, si applicano comunque a partire dal **5 settembre 2018**, invece che dal 5 marzo 2019:
- 5.1.1 La deroga richiamata al precedente punto 3.1.4 (vedi articolo 1, paragrafo 2, lettera c, del Regolamento (UE) n. 2018/1142) per i velivoli con MTOM uguale o inferiore a 5700 kg, plurimotore turboelica, non utilizzati in operazioni commerciali. **NOTA:** per i velivoli con MTOM uguale o inferiore a 5700 kg, l'ENAC ha già emesso, prima dell'11 Settembre 2018, l'esenzione ESE-2016-001-14(4)-M/145/66, che ricomprende quella descritta nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c, del Regolamento (UE) n. 2018/1142. Tale esenzione, per la quale l'EASA ha emesso raccomandazione positiva verso la Commissione, resta in vigore secondo i termini e le modalità in essa contenuti fino a diversa determinazione da parte dell'ENAC.
- 5.1.2 Le modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 2018/1142 (vedi allegato V) all'allegato Vbis (Parte-T) al Regolamento (UE) n. 1321/2014.
- 5.1.3 La modifica apportata al paragrafo 147.A.145(a) dal Regolamento (UE) n. 2018/1142 (vedi Allegato IV punto 1) e descritta al precedente punto 3.1.2.

6 DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: navigabilita@enac.gov.it

7 VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato

Il Direttore Regolazione Navigabilità

Giuseppe Daniele CARRABBA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)